



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale
Demanio e Patrimonio, Enti Locali,
Politiche culturali, Assistenza Sociale

Dip. 54 - Dir. Gen.12 – UoD 06

Unità Operativa dirigenziale
Terzo Settore Sport Tempo Libero e
Servizio civile

Via Marina 19/C
80133 NAPOLI

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0840915 04/12/2015 09,19

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass : 541206 UOD Terzo settore, sport, temp...

Classifica : 4.



N. Pratica: C.C.7061/11

Trasmissione Sent. n.13661/15

Giudizio Associazione Roma Contemporary

Si trasmette, in copia, la sentenza n. 13661/2015 di cui all'oggetto.

Si invita, pertanto, Codesta Unità Operativa Dirigenziale a provvedere al pagamento ed a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da un'eventuale fase esecutiva.

Si sollecita, altresì, una verifica del merito della sentenza al fine di valutare l'opportunità di proporre gravame.

Si allega, altresì, nota del legale dell'Associazione Roma Contemporary.

Il Dirigente
Avv. Giuseppe Calabrese

Avv. Elena Lauritano 0817963665

Udienza del 29.10.2015 nella causa n. di R.G. 31750 del 2011.

Per l'attrice è presente l'Avv. Gennaro Macri per delega dell'Avv. Iasevoli che conclude come da memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e come da note depositate in data 17.12.2014. Per la Regione è presente l'Avv. Elena Lauritano che conclude per il rigetto della domanda. I difensori discutono la causa. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, **il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati**, esaminati gli atti della causa n. 31750/11, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nella causa introdotta con atto di citazione notificato in data 8.11.2011

DA

ASSOCIAZIONE ROMA CONTEMPORARY, partita IVA 97455280582, in persona del presidente legale rappresentante *pro tempore*, dott. Luciano Chesini, elettivamente domiciliata in Napoli, via San Carlo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Fiorita Iasevoli

(Avv.ti Carlo Merani e Fiorita Iasevoli)

ATTRICE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata presso la propria sede, via S. Lucia n. 81

(Avv. Elena Lauritano)

CONVENUTA

resa sulla base dei seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda è fondata.

L'attrice ha agito per ottenere la condanna della Regione Campania alla corresponsione del contributo di 150 mila euro, riconosciute dal predetto ente pubblico in forza della delibera della Giunta Regionale della Campania n. 284 del 19.3.2010.

La Regione si è difesa eccependo la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo e deducendo che: - la dotazione finanziaria del capitolo di spesa 519, su cui era imputata la somma a favore della controparte, era stata cancellata con delibera di Giunta Regionale n. 423/11; - il procedimento amministrativo volto all'ammissione del beneficio non si era ancora concluso.

2. Dalla documentazione prodotta in atti dalla Associazione Roma Contemporary risulta che:

- con delibera della Giunta Regionale n. 284/2010, la Regione Campania ha concesso il suo patrocinio alla mostra "*Piazza d'Arte - Quindici anni di installazioni in Piazza del Plebiscito, Napoli 1995-2009*", svoltasi a Roma nel maggio 2010 ed organizzata dall'attrice (doc. 2);

- con la suddetta delibera, la Giunta, in conformità a quanto previsto dal "*Regolamento recante disposizioni per la concessione del patrocinio a manifestazioni con concessione di contributo finanziario da parte della Presidenza della giunta regionale*" (approvato con delibera del Presidente della Giunta Regionale n. 215 del 4.4.2003, pubblicata sul BURC n. 16/2003), ha assegnato alla Associazione Roma Contemporary un contributo di € 150.000,00 per la realizzazione della mostra e del relativo catalogo, imputando la spesa sul capitolo 508 del bilancio d'esercizio finanziario del 2010;
- la delibera n. 284/2010 è stata sospesa dalla delibera della Giunta Regionale n. 533 del 2.7.2010 (doc. 3);
- con delibera n. 198 del 24.5.2011, la Giunta Regionale ha preso atto dell'insussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela con riferimento alla delibera n. 284/2010 e ha preso atto del venir meno della sospensione degli effetti da essa prodotti (doc. 12);
- nel corpo della delibera n. 198, la Giunta ha rilevato che la delibera n. 284/2010 aveva già prodotto "*obbligazioni giuridicamente vincolanti, essendosi realizzata l'iniziativa ivi prevista nel mese di maggio 2010, così come da dettagliato rendiconto delle attività realizzate, depositato agli atti del Settore Sport Tempo Libero e Spettacolo con prot. 0186791 del 2/03/2010*" ;
- sempre con la delibera 198 la Giunta ha imputato le spese derivanti dalla delibera 284/2010 al capitolo di spesa 519 del bilancio gestionale 2011.

Alla luce delle suddette risultanze documentali va osservato che:

- a) la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in quanto, in base ai principi elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di finanziamenti o sovvenzioni a privati da parte della Pubblica Amministrazione, l'emanazione del provvedimento di attribuzione del beneficio determina l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione del contributo, diritto tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del privato dal beneficio, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza (cfr. Cass. n. 18844 del 2004, Cass. n. 16896 del 2006, Cass. n. 15867 del 2011);
- b) le attività poste in essere dalla Associazione Roma Contemporary sono state dettagliatamente rendicontate alla Regione (vedi delibera di Giunta n. 198 del 24.5.2011);
- c) la cancellazione della dotazione finanziaria del capitolo 519 non incide sul diritto soggettivo dell'attrice in mancanza di uno specifico provvedimento, con cui, in sede di autotutela, l'amministrazione annulli il provvedimento precedentemente concesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o lo revochi per contrasto originario con l'interesse pubblico;
- d) in ogni caso, non risulta dagli atti prodotti dalla Regione che il capitolo 519 sia stato azzerato, ma risulta solo una variazione in diminuzione per € 200.000,00;
- e) nel costituirsi in giudizio, la Regione non ha allegato la sussistenza di ragioni ostative alla

concreta erogazione del contributo, né ha eccepito l'incompletezza della documentazione fornita dalla controparte in sede di rendiconto.

In conclusione, non sussistono elementi tali da impedire all'attrice di ottenere il contributo a suo tempo riconosciute dalla Giunta Regionale della Campania.

Pertanto, la Regione deve essere condannata a pagare alla controparte € 150.000,00, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dal 24.5.2011.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 (cfr. artt. 28 e 29 del decreto), del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata, del numero di udienze celebrate, della semplicità delle questioni giuridiche trattate, della mancata assunzione di atti istruttori.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

condanna la Regione Campania a pagare in favore della Associazione Roma Contemporary € 150.000,00, oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dal 24.5.2011;

condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite dell'attrice, liquidate in € 676,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compenso del difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.

Napoli, 29.10.2015

Il Giudice (dott. U. Forziati)

Torino, 24 novembre 2015

Gent.ma
avv. Elena Lauritano
via Santa Lucia n. 81
80132 – Napoli

AVV. CARLO MERANI

AVV. ANTONELLA LAURIA

AVV. ANTONELLA BORSERO

AVV. ANDREA CERMELE

AVV. ROBERTO SERVENTI

AVV. ANGELA TURI

AVV. SARA DE GIORGIS

DOTT. ANNALISA ROSSI

OF COUNSEL

AVV. CLAUDIO CERIANI

AVV. RAFFAELLA DI TOLVE

*Comunicazione PEC elena.lauritano@pec.regione.campania.it
Anticipata via mail all'indirizzo elenalauritano@gmail.com*

**Oggetto: Associazione Roma Contemporary / Regione Campania –
Sentenza Tribunale di Napoli n. 13661/2015 nel procedimento R.G.
31750/2011**

Gent.ma Collega,

il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 13661/2015 emessa nel procedimento n. 31750/2011, pubblicata lo scorso 29 ottobre 2015 ha condannato la Regione Campania a al pagamento nei confronti della Associazione Roma Contemporary della somma di Euro 150.000,00 “*oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dal 24 maggio 2011*”, ad oggi quantificati in Euro 11.046,57, per un totale in quota capitale pari ed Euro 161.046,57 oltre al pagamento delle spese di lite liquidate come da deconto seguente:

Esborsi	Euro 676,00
Compenso professionale	Euro 13.430,00
Spese generali	Euro 2.014,50
Cpa	Euro 617,78
IVA	Euro 3.533,70
<u>Totale Spese Legali</u>	<u>Euro 20.271,98</u>

Il tutto, dunque, per un totale complessivo pari ad **EURO 181.318,55.**

Merani & Associati
www.meraniassociati.com

Via Pietro Micca 21,
10121 Torino

Via Tommaso Salvini 5,
20122 Milano

Via della Mercede 11,
00187 Roma

Tel. +39 011 5075811
Fax +39 011 5075818

L'Associazione Roma Contemporary, pertanto, chiede volersi corrispondere il pagamento della somma totale pari ad EURO 181.318,55, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, sul proprio conto corrente alle seguenti coordinate bancarie (Banca Regionale Europea):

IBAN: IT68P0690601002000000007855

Con l'espresso avvertimento, che in caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto, anche in ragione del tempo trascorso dall'instaurazione del giudizio, saremo costretti, nostro malgrado, a procedere all'esecuzione forzata per le somme sopra indicate.

Cordiali saluti.

avv. Carlo Merani

avv. Roberto Serventi

Torino, 24 novembre 2015

Gent.ma
avv. Elena Lauritano
via Santa Lucia n. 81
80132 – Napoli

AVV. CARLO MERANI
AVV. ANTONELLA LAURIA
AVV. ANTONELLA BORSERO
AVV. ANDREA CERMELE
AVV. ROBERTO SERVENTI
AVV. ANGELA TURI
AVV. SARA DE GIORGIS
DOTT. ANNALISA ROSSI

OF COUNSEL

AVV. CLAUDIO CERIANI
AVV. RAFFAELLA DI TOLVE

*Comunicazione PEC elena.lauritano@pec.regione.campania.it
Anticipata via mail all'indirizzo elenalauritano@gmail.com*

**Oggetto: Associazione Roma Contemporary / Regione Campania –
Sentenza Tribunale di Napoli n. 13661/2015 nel procedimento R.G.
31750/2011**

Gent.ma Collega,

il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 13661/2015 emessa nel procedimento n. 31750/2011, pubblicata lo scorso 29 ottobre 2015 ha condannato la Regione Campania a al pagamento nei confronti della Associazione Roma Contemporary della somma di Euro 150.000,00 “*oltre interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, cod. civ., con decorrenza dal 24 maggio 2011*”, ad oggi quantificati in Euro 11.046,57, per un totale in quota capitale pari ed Euro 161.046,57 oltre al pagamento delle spese di lite liquidate come da deconto seguente:

Esborsi	Euro 676,00
Compenso professionale	Euro 13.430,00
Spese generali	Euro 2.014,50
Cpa	Euro 617,78
IVA	Euro 3.533,70
<u>Totale Spese Legali</u>	<u>Euro 20.271,98</u>

Il tutto, dunque, per un totale complessivo pari ad **EURO 181.318,55.**

Merani & Associati
www.meraniassociati.com

Via Pietro Micca 21,
10121 Torino

Via Tommaso Salvini 5,
20122 Milano

Via della Mercede 11,
00187 Roma

Tel. +39 011 5075811
Fax +39 011 5075818